



Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Indicazioni INL per l'attività di vigilanza

FAI INFORMA 190/2026 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che con nota del 6 luglio u.s (vedi allegato), l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcune indicazioni operative al personale ispettivo per l'accertamento, durante i controlli in azienda, delle misure adottate dai datori di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione durante il periodo estivo soprattutto in alcuni settori particolarmente esposti al fenomeno (tra cui anche la logistica e i rider).

In particolare, nel corso dell'attività di vigilanza, gli Ispettori saranno chiamati a verificare i seguenti aspetti:

- **Valutazione del Rischio (DVR):** verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione.
- **Organizzazione del Lavoro:** accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all'alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00).
- **Pause e Rotazione:** verificare l'effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
- **Idratazione e DPI:** controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l'uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
- **Formazione e Informazione:** Accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
- **Sorveglianza Sanitaria Mirata:** accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell'individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati "fragili" o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
- **Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST):** verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

Gli Ispettori dovranno verificare l'effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o

climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l'informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.

L'Ispettorato richiama inoltre il contenuto della nota INL prot. 5291 del 21 luglio 2023, e quindi:

- Il datore di lavoro deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l'attività di vigilanza.

Infine, gli uffici territoriali del lavoro sono invitati a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, favorendo l'utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta resi disponibili dal [progetto Workclimate](#) e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.